

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2173)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1987, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

(V. Stampato Camera n. 3640)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CARTA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 2781 e 2820)

d'iniziativa dei deputati BERNARDI Guido (2781); CIANCIO, RIDI, BOCCHI, BERNARDI Antonio, CANNELONGA, CAPRILI, COMINATO, FILIPPINI, GRADI, GUERRINI, GROTTOLA, MARTELOTTI, PERNICE, PROIETTI, RICCARDI, RONZANI, MACIS, CIAFARDINI e DI GIOVANNI (2820)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 febbraio 1987

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima

DISEGNO DI LEGGE
—

CAPO I

FERMO DEFINITIVO
DELLE NAVI DA PESCA

Art. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea n. 515/83 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 20.000.000.000.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera a), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo nella misura di cui all'articolo 1 della presente legge viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata, ai fini della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

CAPO II

FERMO TEMPORANEO DELLE NAVI DA PESCA

Art. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui al successivo articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per l'anno 1987, è determinato in lire 25.000.000.000.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva n. 513/83 CEE del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dalla presente legge. In particolare il predetto decreto stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo.

A tal fine il Ministro acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge n. 41 del 1982;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento, per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione della presente legge ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Art. 5.

1. All'onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire

12.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 32.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo stesso accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.